



Clusone (BG) 24023 - via Matteotti n° 7 - tel.- fax. 0346/20890

Bergamo 24122 - via G. e G. Paglia n° 21

E_mail: s.morandi@clusoneing.it

Dott. Ing. Vittorio Savoldelli

Dott. Ing. Aldo Piantoni

Dott. Arch. Sergio Morandi

Dott. Ing. Gianfranco Lubrini



COMUNE DI VILMINORE DI SCALVE

Provincia di Bergamo

Piano di Zonizzazione acustica del territorio

AI SENSI DELLA LEGGE n. 447/95 (Art. 6),
DELLA LEGGE REGIONALE
REGIONE LOMBARDIA 10 AGOSTO 2001 N.13
E DELLA DGR 02/07/2002 n°VII/9776

Regolamento di attuazione

Sommario

Art.1 Oggetto del regolamento.....	3
Art.2 Piano di Zonizzazione acustica.....	3
Art.3 Definizioni.....	3
Art.4 Classificazione del territorio.....	6
Art.5 Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio e limiti differenziali	7
Art.6 Attività di competenza del Comune	7
Art.7 Modalità di espletamento delle competenze del comune	8
Art.8 Disciplina delle attività temporanee	8
Art.9 previsioni di impatto acustico e previsioni di clima acustico	9
Art.10 Norme relative all'isolamento acustico degli edifici residenziali	10
Art.11 Piani di risanamento di competenza pubblica	10
Art.12 Piani di risanamento di competenza privata	11
Art.13 Ordinanze contingibili e urgenti.....	11
Art.14 Limitazioni al rumore emesso da sorgenti mobili	12
Art.15 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali	14
Art.16 Validità del regolamento.....	14
Art.17 Vigilanza e controllo	15
Art.18 Sanzioni	15
Allegato B - Modello di dichiarazione di rispetto dei requisiti acustici passivi per interventi sul patrimonio edilizio esistente	20
Allegato C - Modello per richiesta autorizzazione in deroga per attività temporanee	21

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Vilminore di Scalve (BG).

Esso viene adottato ai sensi dell'art. 6 della L.447/95 al fine della tutela della cittadinanza e dell'ambiente dall'inquinamento acustico sul territorio comunale.

Vengono stabiliti:

- a) le modalità di applicazione e di controllo dei limiti alle immissioni acustiche
- b) le deroghe
- c) le norme speciali per le attività temporanee
- d) le disposizioni in materia di rilascio di concessioni d'uso, concessioni edilizie e nulla osta all'attività
- e) i contenuti e le procedure relative ai piani di bonifica
- f) le sanzioni

Il presente regolamento non si applica a:

- ambienti lavorativi
- attività di carattere temporaneo come definito all'articolo 8.

Art.2 Piano di Zonizzazione acustica

Il Piano di Zonizzazione Acustica è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Regolamento di attuazione;
- Planimetrie di zonizzazione.

Art.3 Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono per:

- *Rumore*

Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente;

- *Inquinamento acustico*

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

- *Ambiente abitativo*

Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzo per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

- *Livello di rumore residuo - Lr*

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale;

- *Livello di rumore ambientale - La*

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

- *Sorgente sonora*

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

- *Sorgente specifica*

Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

- *Livello di pressione sonora*

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$Lp = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right) dB$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

- *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»*

È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Lea_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{P_A^2(t)}{P_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove $P_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto 7; T è l'intervallo di tempo di integrazione;

$Leq_{(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

- *Livello differenziale del rumore*

Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

- *Rumore con componenti impulsive*

Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

- *Tempo di riferimento - T_r*

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

- *Rumori con componenti tonali*

Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

- *Tempo di osservazione - T_o*

E' un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

- *Tempo di misura - T_m*

E' il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

- *Sorgenti sonore fisse*

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;

- *Sorgenti sonore mobili*

Tutte le sorgenti sonore non fisse;

- *Valori limite di emissione*

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- *Valore limite di immissione*

Il di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

- *Valori di attenzione*

Il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- *Valori di qualità*

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

- *Attività temporanee*

Tutte le attività di carattere eccezionale presenti per archi temporali definiti e non periodicamente ricorrenti.

Art.4 Classificazione del territorio

Classe I - *Aree particolarmente protette*

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - *Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - *Aree di tipo misto*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - *Aree di intensa attività umana*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - *Aree prevalentemente industriali*

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art.5 Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio e limiti differenziali

Nella seguente tabella sono riportati per classe di destinazione d'uso, i limiti massimi del livello sonoro equivalente [Leq in dB (A)].

Le modalità di misura e la strumentazione da impiegarsi nei rilievi sono quelli dell'allegato B al DPCM 1/3/91 riportato in allegato al presente regolamento.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I- Aree particolarmente protette	50	40
II- Aree prevalentemente residenziali	55	45
III- Aree di tipo misto	60	50
IV- Aree di intensa attività umana	65	55
V- Aree prevalentemente industriali	70	60
VI- Aree esclusivamente industriali	70	70

Per le zone non esclusivamente industriali (classe VI) o per gli impianti la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) durante il periodo notturno.

La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle predette sono soggetti alle norme contenute nel Decreto Ministeriale del 11/12/1996.

Art.6 Attività di competenza del Comune

Competono al Comune secondo quanto disposto dagli arti. 6 e 24 della L.447/95:

- a) la classificazione del territorio comunale nelle zone di cui all'art. 4;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 10;

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 9, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

f) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 5, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- della disciplina stabilita relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto relativamente alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico;
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 9 e 10 relativa alla previsione di impatto o clima acustico e ai piani di risanamento acustico.

Art.7 Modalità di espletamento delle competenze del comune

Le funzioni di controllo amministrativo di cui ai punti a, b, c, d, e, f del precedente articolo 6 sono svolte direttamente dal Comune attraverso l'Ufficio Tecnico ed i servizi di Vigilanza Urbana.

Art.8 Disciplina delle attività temporanee

Le attività temporanee, come definite all'articolo 8, quali cantieri edili, feste popolari, concerti ecc., qualora provochino immissioni acustiche superiori ai limiti previsti per le zone di localizzazione, possono usufruire di deroghe ai limiti di cui all'articolo 5 previa preventiva richiesta redatta secondo il modello di Allegato C.

Per i cantieri edili la deroga si intende accordata automaticamente con la presentazione della comunicazione di inizio lavori ma le emissioni sonore potranno essere generate solo nel periodo diurno compreso tra le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 e limitatamente ai giorni feriali e prefestivi. Al di fuori di tale periodo temporale le emissioni sonore generate dai cantieri edili dovranno rispettare i limiti massimi di rumore stabiliti dalla zonizzazione acustica. Nel caso di particolari esigenze di cantiere è facoltà dell'impresa edile o del direttore lavori, richiedere

ulteriori deroghe temporanee al Sindaco.

Il Sindaco allo scopo rilascia specifica autorizzazione contenente la durata di validità, la localizzazione, eventuali vincoli di orario ed ulteriori prescrizioni.

Resta inteso che i macchinari utilizzati nel corso dell'attività temporanea devono essere conformi alla normativa tecnica Nazionale e Comunitaria in materia di emissioni sonore.

Il suono dei rintocchi delle campane per la segnalazione degli orati, delle messe e di altre esigenze legate allo svolgimento delle funzioni si intendono attività temporanee e quindi godono di deroga automatica permanente e non risultano quindi soggette al rispetto dei limiti di rumore definiti dalla zonizzazione comunale.

Art.9 previsioni di impatto acustico e previsioni di clima acustico

I soggetti titolari di progetti o di opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di cui ai commi precedenti del presente articolo, nella attesa dell'emanazione delle norme Regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera I) della legge 447/95, è predisposta da

un tecnico competente in acustica ambientale conformemente alla D.G.R. 7/8313 dell'8 marzo 2003.

Le nuove attività dovranno comunque rispettare sin dall'attivazione i limiti di emissione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti titolari delle verifiche fonometriche effettuate da tecnici competenti secondo le modalità definite dal Dm 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico".

Art.10 Norme relative all'isolamento acustico degli edifici residenziali

Nelle fasi di progettazione e realizzazione di nuovi edifici residenziali devono essere adottati i necessari accorgimenti per il rispetto dei parametri di isolamento acustico previsti dal DPCM 05.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

I progetti relativi a interventi sul patrimonio edilizio esistente, conformemente a quanto stabilito dalla LR 13/2001, devono essere corredati da dichiarazione del progettista che ne attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti dal DPCM 05.12.97. (Allegato B)

I progetti relativi a nuove costruzioni, conformemente a quanto stabilito dalla LR 13/2001, devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal DPCM 05.12.97.

Le richieste di concessione edilizia per la realizzazione di nuovi edifici e di nuovi impianti, conformemente a quanto stabilito dalla LR 13/2001, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per l'insonorizzazione e per l'isolamento acustico in relazione all'impatto verso l'esterno, redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

La verifica della conformità delle opere al progetto verrà richiesta, a campione, dal responsabile dell'ufficio tecnico o urbanistico, e consisterà nel collaudo acustico di almeno una partizione verticale di separazione tra diverse unità abitative. Su richiesta del responsabile dell'ufficio tecnico il collaudo potrà essere esteso a solette, rumore di calpestio, rumore generato dagli impianti e ogni altro parametro acustico stabilito dal DPCM 05.12.1997. Il collaudo dovrà essere effettuato a firma di un tecnico competente in acustica ambientale nominato dal comune e gli oneri dell'effettuazione del collaudo saranno a carico del richiedente della pratica edilizia con pagamento anticipato all'effettuazione della stessa.

La mancata effettuazione del collaudo acustico o la sua effettuazione con esito negativo comporterà la non concessione di agibilità/abitabilità dell'opera.

Art.11 Piani di risanamento di competenza pubblica

Nel caso di superamento dei valori limite di cui all'articolo 5 o per perseguire i valori di qualità, l'Amministrazione Comunale provvede all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

Il piano di risanamento acustico contiene:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art.12 Piani di risanamento di competenza privata

Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica, le imprese interessate devono presentare all'Ufficio Comunale competente un piano di bonifica entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Il piano di bonifica dovrà essere redatto conformemente a quanto stabilito dalla D.G.R. 16.novembre 2001 n° 7/6906.

Il piano di risanamento dovrà essere a firma di un tecnico competente in acustica ambientale.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre alle imprese dei termini più brevi, interventi differenti rispetto a quelli prospettati nel piano di bonifica o modifiche per l'inserimento estetico/architettonico.

Gli interventi finalizzati all'adeguamento delle immissioni sonore, qualora ritenuti gli unici o i più validi ed efficaci per conseguire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco previo parere della ASL, sentite le Commissioni Consiliari competenti e le parti interessate, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici per quanto attiene i parametri di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Le imprese che non presentano il piano di bonifica devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

Art.13 Ordinanze contingibili e urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità per la tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento delle emissioni sonore ivi compresa la sospensione parziale o totale delle attività disturbanti.

Art.14 Limitazioni al rumore emesso da sorgenti mobili

La regolazione della rumorosità derivante da sorgenti mobili è già regolamentata dagli articoli 78, 79, 155 e 156 del Codice della Strada (Divo 285/92 e successive modificazioni) nonché dalle Direttive Comunitarie in materia di omologazione dei dispositivi silenzianti.

Di seguito si riportano estratti dal citato decreto che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 78. Divo 285/92 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

"I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M. C. T. C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72¹, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M. C. T. C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del PRA solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioni quattrocentoventiquattromila.

Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione /I, del titolo VI."

Art. 79. Divo 285/92 Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

"I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la

¹ tra cui il dispositivo silenziatore

frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e delle emissioni inquinanti.

Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72² non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento. "

Art. 155 D.Ivo 285/92 Limitazione dei rumori.

"Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.

Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento (DPR 492/92 art. 350)².

I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento² e, in ogni caso, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamila a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento".

Art. 156. D.Ivo 285/92 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

"Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.

Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso.

Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non sia

² Art. 350. (Art. 155 Cod. Str.) Limiti sonori massimi. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non può superare nell'uso LAeq 60 dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice (allarme antifurto) deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti

vietato.


Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamila a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento."

I dispositivi silenziatori devono essere di tipo omologato ai sensi della direttiva CE 70/157 e successive modificazioni.

Devono pertanto portare impresso il marchio di omologazione di seguito riportato in esempio con la lettera 'e' seguita dal numero indicativo dello stato omologante ed il numero di omologazione.

MODELLO DEL MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE



Art.15 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e di Polizia Urbana nonché la vigente normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Art.16 Validità del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno....., in cui diviene esecutiva la Delibera del Consiglio Comunale n°....., che lo ha approvato il giorno.....

La validità del Regolamento e del Piano di Zonizzazione è illimitata.

Ogni altra disposizione di regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente

regolamento si deve intendere abrogata.

Art.17 Vigilanza e controllo

Il controllo sul rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è affidato ai servizi di Vigilanza Urbana.

Per le funzioni di controllo strumentale il Comune si avvale dei competenti servizi delle ASL e/o delle strutture dell'Agenzia Regionale Per l'Ambiente qualora istituita ed operante oppure di tecnici competenti in acustica ambientale.

Art.18 Sanzioni

Salvo la responsabilità penali per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con il pagamento di sanzioni amministrative nell'ambito di minimi e massimi prefissati dalla L. 447/95 all'art. 10 di seguito riportate.

Sono altresì riportate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada (Dlvo 285/92) in materia di inquinamento acustico nominati con apposito decreto regionale.

Tabella 2 Riassunto delle sanzioni

Violazione	Riferimento legislativo	Sanzione amministrativa €	
		Minima	massima
Inottemperanza a provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente	Articolo 650 del Codice Penale	Arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206.58€	Arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206.58€
	Art. 10 L. 447/95	1032.91 €	10329.14 €
Superamento dei valori limite di emissione e di immissione	Art. 10 L. 447/95	516.46 €	5164.57 €
Superamento dei valori limite di emissione e di immissione per attività temporanee in mancanza di autorizzazione di cui l'art. 8	Art. 10 L. 447/95 Art. 8 Regolamento	258.23 €	10329.14 €
Violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui l'art. 8	Art. 10 L. 447/95 Art. 8 Regolamento	258.23 €	10329.14 €
Modifica dei dispositivi silenziatori degli scarichi dei gas di combustione di auto e moto veicoli rispetto a quanto nel certificato di omologazione	Art. 78 Dlvo 495/92 Art. 14 Regolamento	309.87 €	1251.89€
		Ritiro carta di circolazione	
Circolazione con dispositivi silenziatori degli scarichi dei gas di combustione di auto e moto veicoli non efficienti o non	Art. 79, 155 Dlvo 495/92 Art. 14 Regolamento	31.30 €	125.19 €



Studio associato

correttamente installati			
Immissione di rumori molesti derivanti dalle modalità di guida o dalla circolazione stradale	Art. 155 Dlvo 495/92 Art. 14 Regolamento	31.30 €	125.19 €
Superamento dei limiti massimi previsti dal regolamento per l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo di veicoli	Art.155 Dlvo 495/92 Art. 14 Regolamento	31.30 €	125.19 €
Superamento dei limiti massimi previsti dal regolamento per sistemi di allarme antifurto	Art.155 Dlvo 495/92 Art. 14 Regolamento	31.30 €	125.19 €
Uso, in particolare nei centri abitati, delle segnalazioni acustiche, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo	Art.156 Dlvo 495/92 Art. 14 Regolamento	31.30 €	125.19 €

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati, ai sensi della L 447/95 e Dlvo 285/92, al miglioramento della circolazione stradale, redazione di piani del traffico, interventi di bonifica acustica, redazione di piani di risanamento acustico.

Ai sensi della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Allegato A - Riepilogo normativa di riferimento

- D.P.C.M. 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Decreto Legislativo n. 277 "ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE N. 80/1107/CEE, N. 82/605/CEE, N. 83/477/CEE, N.86/188/CEE E N. 88/642/CEE, IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO, A NORMA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 212 "
- Decreto Legislativo n. 137 "livello di potenza acustica del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione acustica del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida ammessi per le gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri industriali ed edili"
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
- Decreto 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
- D.P.C.M. 18 settembre 1997 -Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
- Decreto 31 ottobre 1997 -Metodologia di misura del rumore aeroportuale
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 -Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997 -Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
- Decreto 11 Dicembre 1997 n.496 -Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili
- D.P.C.M. 19 dicembre 1997- Proroga dei termini per l'acquisizione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997
- Decreto 16 marzo 1998 -Tecniche di rilevamento e di misurazione dell' inquinamento acustico
- D.P.C.M. 31 marzo 1998 -Tecnico Competente
- D.P.R. n. 459 -18 Novembre 1998 -Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- Estratto Legge 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale



Studio associato

- D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215 -Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
- Decreto 20 maggio 1999 -Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico
- Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"
- D.P.R. 9 Novembre 1999 n.476- "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni."
- Decreto 3 dicembre 1999- "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti"
- Decreto Legislativo 4 Agosto 2000 Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro
- DECRETO 29 novembre 2000-Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore
- D.P.R. 3 aprile 2001, n.304 - "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art.11 della legge 26 novembre 1995,n.447"
- DIRETTIVA 2000/14/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell' 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all' aperto
- Decreto 23 Novembre 2001 Modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore. (GU n. 288 del 12-12-2001)
- DECRETO 14 dicembre 2001 - Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale all'organismo Novicon S.a.s., in Monte Marengo (13K)
- DECRETO 14 dicembre 2001 - Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale all'organismo Consorzio DNV - Modulo Uno, in Torino
- DECRETO 14 dicembre 2001 - Autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale all'organismo ECO S.p.a., in Faenza

- Legge n.179 del 13 Luglio 2002 -Disposizioni in materia ambientale
- DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2002, n.262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto
- DIRETTIVA 2003/10/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 febbraio 2003 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Normativa Regionale

- Lombardia -Legge Regionale n.16 del 14 agosto 1999 -Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente - Arpa (B.U.R. Lombardia n. 32 del 19/8/99, 2° supp. ord.)
- Lombardia -Legge Regionale n.13 del 10 agosto 2001 Norme in materia di inquinamento acustico" (B.U.R. Lombardia n. 33 del 13/8/01)
- Lombardia -DGR 16 Novembre 2001 n.7 6906 -Piano di risanamento acustico
- Lombardia -DGR 2 Luglio 2002 n.VII-9776 -Criteri tecnici di dettaglio per la classificazione acustica del territorio comunale
- Lombardia - DGR n° VII/8313 seduta del 08/03/02 Legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- Allegato DGR n°VII/8313 -Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico." (B.U.R. Lombardia n° 12 del 18/03/02)
- Lombardia -DGR 2 Luglio 2002 n.VII-9776 -Allegato
- Lombardia-DGR n° VII/10556 seduta del 04/10/02 Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell' Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati "Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" e "Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa,Orio Al Serio", nell'ambito dell' Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001
- Lombardia-DGR 13/12/2002-n.VII-11582-Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del Comune.(B.U.R. Lombardia n° 53 del 30/12/02)



Studio associato

Allegato B - Modello di dichiarazione di rispetto dei requisiti acustici passivi per interventi sul patrimonio edilizio esistente

Il sottoscritto

Iscritto all'ordine degli della provincia di

con studio in

progettista dell'intervento di

Sull'edificio sito in via

DICHIARA ed ATTESTA

- Che gli interventi progettati sull'edificio sopra menzionato portano al rispetto dei requisiti acustici passivi così come definiti dal DPCM 05.12.1997.

data

firma.....

Allegato C - Modello per richiesta autorizzazione in deroga per attività temporanee

Il sottoscritto, Titolare/Legale rappresentante della ditta/attività.....
avente sede legale in.....via.....N.tel.

CHIEDE

venga concessa la deroga rispetto ai limiti di immissione acustica previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale per l'attività di

.....
.....

Sede attivitàvia.....

Responsabile attivitàn° tel.

Principali sorgenti di rumore.....
.....
.....

Orari di esercizio

Periodo e durata dell'esercizio.....

Allo scopo

DICHIARA

- Che tutte le macchine utilizzate sono conformi alla normativa Nazionale e Comunitaria in materia di emissioni sonore,
- Che verranno adottati tutti gli accorgimenti atti alla riduzione delle immissioni sonore

data

firma.....